

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 421

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MATTEJA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1994

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante imposta sugli spettacoli

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo vengono previsti nuovi crediti, esenzioni fiscali per le imprese che intendono finanziare opere culturali, ma nulla si è previsto per quelle associazioni che intendono portare avanti un discorso di mera promozione culturale senza proporsi scopi di lucro.

Tra queste vanno menzionate senz'altro le bande musicali, che si sono sempre distinte per lo sforzo effettuato nel mantenere le tradizioni musicali del nostro Paese, le associazioni *pro loco*, che sono un efficace strumento nella promozione turistica di base, le associazioni di beneficenza, che si distinguono per la capacità di sensibilizzare l'opinione pubblica in aiuto di giuste cause, le associazioni culturali o politiche.

Va ricordato che queste associazioni si basano quasi esclusivamente sulla buona

volontà dei cittadini che solo per passione spendono, spesso con enormi sacrifici, larga parte del loro tempo in queste attività socio-culturali.

Crediamo quindi che sarebbe giusto permettere a queste associazioni di operare con più facilità.

La presente modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, permette alle associazioni culturali che operano senza alcun fine di lucro in generale e alle associazioni *pro loco* in particolare, in occasione di spettacoli musicali, folcloristici, cinematografici e teatrali, di eseguire, produrre ed utilizzare in pubblico brani musicali, canzoni, filmati, parti di opere in musica o in prosa, senza il pagamento di alcun compenso per imposta sugli spettacoli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Soggetti d'imposta*) - 1. Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attività di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonché coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

2. Quando l'esercizio di scommesse e di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio delle scommesse.

3. Non sono soggetti d'imposta le bande musicali, la fanfare dei corpi armati dello Stato, degli enti locali e delle associazioni costituite per la diffusione della cultura musicale, le associazioni *pro loco*, le associazioni di beneficenza e le associazioni culturali o politiche purchè organizzino spettacoli e altre attività senza fini di lucro».